

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2004, n. 19

Norme per l'edilizia scolastica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria
n. 20 del 17 novembre 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. La presente legge disciplina gli strumenti per assicurare l'adeguamento e lo sviluppo qualitativo delle strutture degli edifici scolastici esistenti che costituiscono elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico ligure.

2. L'azione della Regione e' finalizzata in particolare a garantire:

a) l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme vigenti in materia di agibilita', sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;

b) la riqualificazione del patrimonio esistente;

c) l'adeguamento dell'edilizia scolastica alle esigenze conseguenti ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, alla innovazione didattica ed alla sperimentazione, nonche' al soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza;

d) la promozione di concorsi di progettazione di opere aventi particolare rilevanza ed ispirate ai principi di sostenibilita' ambientale e del risparmio energetico.

Art. 2.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione:

a) la programmazione, acquisito il parere degli enti preposti, degli interventi di edilizia scolastica;

b) la definizione di criteri, direttive e norme tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi;

c) la definizione, di concerto con gli enti preposti, degli strumenti per la conoscenza dello stato di conservazione e consistenza del patrimonio di edilizia scolastica;

d) la promozione di forme di partenariato istituzionale e/o di pubblico/privato nella realizzazione degli interventi.

Art. 3.

Programmi di intervento

1. La giunta regionale predispone programmi triennali di intervento e piani annuali di attuazione, tenuto conto delle esigenze presenti sul territorio.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 costituiscono il riferimento per la concessione di qualsiasi finanziamento comunitario, statale e

regionale in materia di edilizia scolastica.

3. Sono inseriti negli strumenti di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi di finanziamento, gli interventi:

a) di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, di sicurezza, di igiene e di eliminazione delle barriere architettoniche;

b) su edifici situati in ambiti territoriali disagiati, tenuto conto anche degli andamenti demografici;

c) di recupero, ampliamento e riconversione di edifici scolastici o da destinare a tale uso, con particolare riguardo agli interventi inseriti nell'ambito di programmi complessi di riqualificazione urbana;

d) di promozione, progettazione e realizzazione di nuova costruzione o recupero, di carattere sperimentale, biosostenibili con particolare riguardo all'uso dei materiali non nocivi, all'adozione di scelte volte al contenimento dei consumi energetici ed al ricorso a fonti energetiche rinnovabili ed alternative.

4. Le risorse regionali sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di cui al comma 3, lettera a), per le scuole dell'obbligo.

5. Sono compresi nei costi riconoscibili gli oneri aggiuntivi come definiti dalle norme vigenti.

Art. 4.

Finanza di progetto

1. La Regione promuove l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative e di forme di partecipazione fra soggetti pubblici e privati finalizzate alla realizzazione di interventi, a prevalente destinazione scolastica e, comunque, con funzioni compatibili con le stesse, di nuova costruzione e/o recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) prelevamento, ai sensi dell'Art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15, di quota pari a Euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003;

b) iscrizione di Euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 7.203 «Edilizia scolastica» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2004.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 6.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione le risorse a bilancio regionale per il corrente esercizio sono destinate alla realizzazione di interventi compresi nel vigente piano generale triennale di edilizia scolastica, relativo agli anni 2003-2005, approvato con deliberazione del consiglio regionale 6 febbraio 2004, n. 5, che siano rivolti a dare risoluzione al problema della carenza di aule.

2. Prioritariamente le risorse sono attribuite agli interventi realizzati nei comuni che sono compresi, in ordine alla classe di

appartenenza, negli elenchi dei territori montani ai sensi della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane») che non abbiano ricevuto precedenti finanziamenti in materia di edilizia scolastica negli ultimi cinque anni.

3. Il limite massimo del finanziamento per ciascun progetto e' di Euro 500.000,00.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 novembre 2004

BIASOTTI